



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 166

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 25 DEL 27-03-2020

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". RICONOSCIMENTO DELL'ISTITUTO GIURIDICO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Vista la richiesta inoltrata dal dipendente Matricola 53, inquadrato nella categoria "C" (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale "Impiegato", relativa alla fruizione di un periodo di congedo per i genitori, in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, dal 16.03.2020 al 20.03.2020 e dal 25.03.2020 al 03.04.2020 giusta la richiesta pervenuta agli atti dell'Ente in data 23.03.2020 ed acquisita al Prot. n.2643, per un totale di n.15 giorni;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo della sospensione prevista, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa;

Rilevato altresì che:

- la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il limite d'età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 e s.m.i., iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno

diritto ad astenersi dal lavoro dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari;
- lo specifico congedo e la relativa indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano usufruendo di analoghi benefici;
- l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

Vista la dichiarazione fornita dal dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti e le modalità di fruizione del congedo rispetto all'altro genitore, come previsto dalla richiamata normativa;

Visto l'art.24 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 il quale prevede l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art.33, legge n.104/14992 con incremento di ulteriori complessivi 12 giornate usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020;

Vista la Circolare esplicativa n.3 del 24.03.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale viene chiarito che tali giorni sono anche frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese;

Visto il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi – Personale – Amministrativa;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **Riconoscere** al dipendente Matricola 53, inquadrato nella categoria "C" (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale "Impiegato", il diritto sancito dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarlo/a ad assentarsi dal lavoro per un periodo di congedo dal 16.03.2020 al 20.03.2020 e dal 25.03.2020 al 03.04.2020, per un totale di n.15 giorni;
2. di **Prendere Atto** che al suddetto dipendente per il predetto periodo di assenza spetta il 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.151/2001, coperto da contribuzione figurativa;
3. di **Riconoscere** ai dipendenti aventi diritto, che assistono una persona con handicap in situazioni di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art.33, legge n.104/14992 con incremento di ulteriori complessivi 12 giornate usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020, così come previsto dall'art.24 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, previa apposita richiesta da inoltrare agli atti dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)